

Legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

Art. 6

(Commissione regionale per la cultura)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di cultura è istituita la Commissione regionale per la cultura, di seguito denominata Commissione, che svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce supporto alla predisposizione del Documento, anche tenendo conto dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo 7 e degli indirizzi espressi dal Ministero competente in materia di cultura;

b) esprime pareri e formula proposte sulle tematiche dei settori delle attività e dei beni culturali che le sono sottoposte.

2. La Commissione è composta da:

a) due esperti in cultura cinematografica;

b) due esperti in arti visive, figurative e della fotografia;

c) un esperto nei settori della cultura umanistica;

d) un esperto nei settori della cultura scientifica;

e) tre esperti in spettacolo dal vivo, per i settori del teatro, della musica e della danza;

e bis) sei esperti in materia di beni culturali, individuati rispettivamente per i settori del patrimonio archeologico, dell'architettura fortificata, dell'archeologia industriale, delle dimore e giardini storici, degli edifici di pregio artistico e architettonico e dei beni culturali mobili;

f) un rappresentante nominato dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio;

f bis) il Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato;

f ter) il Direttore dell'Istituto per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, o un suo delegato;

f quater) il Presidente dell'Azienda speciale Villa Manin, o un suo delegato;

f quinquies) un esperto nel settore museale;

f sexies) un componente della Conferenza regionale della rete bibliotecaria di cui all'articolo 32, designato dalla Conferenza stessa;

f septies) uno degli esperti facenti parte del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei, di cui all' articolo 4 della legge regionale 10/2006 , designato dal Comitato medesimo;

g) l'Assessore regionale competente in materia di cultura;

h) il Direttore centrale della Direzione competente in materia di cultura;

i) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di attività culturali.

i bis) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali.

3. I componenti della Commissione indicati al comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed e bis), e i rispettivi sostituti, sono designati dal Consiglio regionale tra personalità di chiara fama nel settore di riferimento; il componente di cui al comma 2, lettera f quinquies), è designato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura tra persone che hanno maturato esperienza pluriennale nella direzione di musei pubblici o privati.

4. Il curriculum vitae dei componenti di cui al comma 2 è pubblicato nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione.

5. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione e resta in carica per la durata della legislatura, e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. I componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito. È riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

6. I regolamenti di cui alla presente legge possono prevedere che gli esperti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f), entrino a far parte delle commissioni valutative previste dalla presente legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. In tal caso è riconosciuto il rimborso di cui al comma 5.

Note:

1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

2 Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

3 Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

4 Lettera f ter) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

5 Lettera f quater) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

6 Lettera f quinquies) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

7 Lettera f sexies) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

8 Lettera f septies) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

9 Lettera i bis) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera d), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

10 Comma 3 sostituito da art. 41, comma 1, lettera e), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

11 Parole aggiunte al comma 6 da art. 4, comma 35, L. R. 34/2015

12 Parole aggiunte al comma 3 da art. 23, comma 1, L. R. 2/2016

13 Con riferimento al c. 2, lettere f ter) e f quater) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.